



Circolare Speciale **29/2024** Aggiornamento mensile pagine: 8

Aggiornamento mensile Marzo 2024

Si illustrano i contenuti più rilevanti tratti dalla normativa e dalla prassi del periodo in materia amministrativa, fiscale e del lavoro.

Welfare aziendale

Detrazione per acquisto di case antisismiche

Consultazione fatture elettroniche

Crediti d'imposta da bonus edilizi

Codice tributo credito d'imposta per policlinici universitari

Codice tributo per versamento ILIA

Riforma fiscale e testi unici

Liquidazioni periodiche Iva

Ritenuta d'acconto sulle provvigioni degli agenti di assicurazione

Bonus acqua potabile

Erogazioni liberali per promozione attività sportiva in Friuli

Credito indebitamente utilizzato dal sostituto d'imposta

Cessione credito d'imposta per imprese turistiche e agenzie viaggio

Indebito utilizzo credito d'imposta ricerca e sviluppo

Plusvalenze immobiliari a seguito di Superbonus

Modelli di relazione del collegio sindacale

Nuovo decreto sul Superbonus

Avvio di impresa artigiana

Legge per l'imprenditoria giovanile nel settore agricolo

Ingresso di cittadini stranieri altamente qualificati

Incentivo al posticipo del pensionamento

Dichiarazione di responsabilità per i titolari di prestazioni assistenziali

Bonus asilo nido 2024

Presentazione domande Cigo

[Scarica la Circolare Speciale in formato Word](#)



Welfare aziendale

[Circ. Ag. Entrate 7.03.2024, n. 5/E](#)

- L'Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni sulle novità in materia di redditi di lavoro dipendente introdotte dalla legge di Bilancio 2024 (Legge 213/2023) e dal decreto Anticipi (D.L. 145/2023). In particolare, l'Agenzia ha esaminato le nuove misure per il welfare aziendale, il trattamento integrativo speciale per i lavoratori del settore turistico, ricettivo e termale e gli effetti fiscali relativi alle norme sul riscatto dei periodi non coperti da retribuzione.
- Tra le novità vi è l'applicazione dei "bonus" esentasse non solo alle somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro ai dipendenti per il pagamento delle utenze domestiche, ma anche quelle per l'affitto e per gli interessi sul mutuo della prima casa. Il limite entro il quale è possibile riconoscere beni e servizi esenti da imposte, ordinariamente fissato a 258,23 euro, è stabilito a 1.000 euro, con ulteriore innalzamento a 2.000 euro per i dipendenti con figli a carico.

Detrazione per acquisto di case antisismiche

[Ris. Ag. Entrate 8.03.2024, n. 14/E](#)

- Considerato che ai fini della detrazione di cui all'art. 16, c. 1 septies del D.L. 63/2013 è necessario che siano rilasciate le attestazioni comprovanti la riduzione di una o due classi di rischio sismico dell'edificio e che tali attestazioni sono rilasciate all'atto dell'ultimazione dei lavori strutturali e del collaudo, non rileva l'eventuale mancato completamento dei lavori di finitura delle unità immobiliari e degli edifici oggetto dell'intervento di demolizione e ricostruzione e la circostanza che all'atto della vendita le unità immobiliari siano classificate in una categoria catastale fittizia.
- Il mancato completamento dei lavori, nonché la classificazione dell'unità immobiliare nella categoria F/3 (unità in corso di costruzione) potrà assumere un rilievo, ai fini della compravendita degli immobili oggetto dell'agevolazione, in applicazione di normative non fiscali.

Consultazione fatture elettroniche

[Prov. Ag. Entrate 8.03.2024, n. 105669](#)

- Dal 20.03.2024 tutti i contribuenti, siano essi operatori economici, persone fisiche o soggetti, diversi da persone fisiche, non titolari di partita Iva, possono avvalersi del servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici, senza la necessità di sottoscrivere un accordo di servizio. Le fatture elettroniche sono disponibili in consultazione fino al 31.12 del secondo anno successivo a quello di ricezione da parte del Sistema di Interscambio.
- Anche ai consumatori finali, come già avviene per gli operatori economici, sono messi a disposizione in consultazione i "dati fattura" (ossia un riepilogo dei dati fiscalmente rilevanti della fattura, ad eccezione di quelli relativi a natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi oggetto dell'operazione di cui all'art. 21, c. 2, lett. g) del DPR 633/1972) fino al 31.12 dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento.
- La consultazione delle fatture elettroniche e dei "dati fattura" non è delegabile, da parte del consumatore, ad un intermediario.
- Il servizio di registrazione dell'indirizzo telematico di consegna delle fatture elettroniche, già a disposizione dei soggetti Iva, è esteso anche ai soggetti, diversi da persona fisica, non titolari di partita Iva.

Crediti d'imposta da bonus edilizi

[Circ. Ag. Entrate 8.03.2024, n. 6/E](#)

- Con la circolare 6.10.2022, n. 33/E l'Agenzia delle Entrate ha illustrato, tra l'altro, le soluzioni operative da adottare nel caso in cui siano stati commessi taluni errori nella compilazione delle comunicazioni per l'esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti per gli interventi edilizi, di cui all'art. 121 del D.L. 34/2020. In particolare, sono state fornite istruzioni per richiedere l'annullamento dell'accettazione di crediti derivanti da comunicazioni di prime cessioni o sconti in fattura non corrette.
- Con riferimento alle cessioni dei crediti successive alla prima o allo sconto in fattura, è stato chiesto quali soluzioni possano essere adottate nei casi in cui:
 - la cessione sia stata accettata per errore dal cessionario che, invece, intendeva rifiutarla;
 - il cedente e il cessionario, dopo l'accettazione della cessione da parte di quest'ultimo, intendano annullare la comunicazione della cessione del credito effettuata sulla "Piattaforma cessione crediti" (Piattaforma). In proposito, l'Agenzia delle Entrate è estranea al rapporto di natura privatistica tra cedente e cessionario e può intervenire solo su richiesta dei soggetti interessati. Pertanto, nei casi prospettati, il cedente e il cessionario dovranno richiedere all'Agenzia delle Entrate il "rifiuto" della cessione del credito già accettata, utilizzando il modello allegato alla circolare 6/E/2024.

Codice tributo credito d'imposta per policlinici universitari

[Ris. Ag. Entrate 11.03.2024, n. 15/E](#)

- E' stato istituito il codice tributo 7054 per l'utilizzo, tramite modello F24, del credito d'imposta in favore dei policlinici universitari non costituiti in azienda.

Codice tributo per versamento ILIA

[Ris. Ag. Entrate 12.03.2024, n. 16/E](#)

- L'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo 5902 per il versamento, tramite modelli F24 e F24 "enti pubblici" (F24 EP), dell'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) relativa ai fabbricati ad uso abitativo, diversi dall'abitazione principale o assimilata e ulteriori rispetto al primo, di cui alla legge della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 14.11.2022, n. 17.
- Inoltre, è stato ridenominato il codice tributo 5901.

Riforma fiscale e testi unici

[Comunicato stampa Ag. Entrate
13.03.2024](#)

- Sono disponibili in consultazione fino al 13.05.2024 le proposte di testi unici elaborate dall'Agenzia delle Entrate per semplificare il sistema fiscale.
- Il lavoro realizzato dagli esperti dell'Agenzia, in attuazione della delega per la riforma fiscale, è consistito nell'individuazione delle norme vigenti del sistema tributario, che sono state riorganizzate per settori omogenei, nel coordinamento e nell'abrogazione delle disposizioni non più attuali. Una volta approvati i Testi, le disposizioni potranno essere consultate, in maniera ordinata, ciascuna all'interno della relativa raccolta a tema.
- Di seguito i 9 Testi unici in consultazione:
 - Imposte sui redditi;
 - Iva;

- Imposta di registro e altri tributi indiretti;
- Tributi erariali minori;
- Adempimenti e accertamento;
- Sanzioni tributarie amministrative e penali;
- Giustizia tributaria;
- Versamenti e riscossione;
- Agevolazioni tributarie e regimi di particolari settori.

Liquidazioni periodiche Iva

[Prov. Ag. Entrate 14.03.2024, n. 125654](#)

- Sono state apportate alcune modifiche alle informazioni contenute nel modello di comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA; in particolare, è stata aggiornata la soglia prevista per il versamento minimo dell'Iva periodica che passa da 25,82 a 100 euro.

Ritenuta d'acconto sulle provvigioni degli agenti di assicurazione

[Circ. Ag. Entrate 21.03.2024, n. 7/E](#)

- L'art. 1, cc. 89 e 90 della L. 30.12.2023, n. 213 ha modificato il quinto comma dell'art. 25-bis del DPR 600/1973, abrogando la disposizione nella parte in cui prevedeva l'esonero dall'applicazione della ritenuta d'acconto alle provvigioni percepite, nell'ambito di taluni rapporti, dagli agenti e dai mediatori di assicurazione. La modifica normativa si applica a partire dal 1.04.2024.
- A seguito dell'abrogazione dell'esonero dall'obbligo di effettuare le ritenute sulle provvigioni spettanti ad agenti e mediatori di assicurazione, il committente, in qualità di sostituto d'imposta, dovrà provvedere al rilascio della Certificazione Unica al percipiente e alla trasmissione all'Agenzia delle Entrate.
- L'abrogazione della previsione di esonero dall'applicazione della ritenuta alle provvigioni spettanti agli agenti e ai mediatori di assicurazione non ha riflessi sui profili attinenti agli obblighi di fatturazione previsti dalla normativa Iva. Le prestazioni di servizio rese alle imprese assicurative dagli anzidetti intermediari nell'ambito dei rapporti di agenzia e mediazione, infatti, fruiscono del regime di esenzione Iva.

Bonus acqua potabile

[Prov. Ag. Entrate 22.03.2024, n. 151739](#)

- La percentuale del credito d'imposta effettivamente fruibile per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti, con riferimento alle spese sostenute dal 1.01.2023 al 31.12.2023, è pari al 6,4500%.

Erogazioni liberali per promozione attività sportiva in Friuli

[Ris. Ag. Entrate 27.03.2024, n. 17/E](#)

- E' stato istituito il codice tributo 7066 per l'utilizzo, tramite modello F24, del credito d'imposta a favore dei soggetti che effettuano erogazioni liberali relative a progetti di promozione e organizzazione di attività sportive e di valorizzazione dell'impiantistica sportiva, di cui all'art. 6, c. 69 della legge regionale della Regione Friuli-Venezia Giulia 28.12.2022, n. 22

Credito indebitamente utilizzato dal sostituto d'imposta

[Ris. Ag. Entrate 27.03.2024, n. 18/E](#)

- L'Agenzia ha istituito i codici tributo per il versamento delle somme derivanti dal recupero del credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte del sostituto di imposta a seguito di assistenza fiscale di cui all'art. 15, c. 1, lett. a) del D.Lgs. 175/2014.

Cessione credito d'imposta per imprese turistiche e agenzie viaggio

[Prov. Ag. Entrate 27.03.2024, n. 163586](#)

- L'art. 1 del D.L. 152/2021 riconosce un credito d'imposta alle imprese turistiche, in relazione agli interventi di riqualificazione energetica e antisismica, eliminazione delle barriere architettoniche, realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali, interventi di digitalizzazione.
- L'art. 4 del D.L. 152/2021 riconosce alle agenzie di viaggio e ai tour operator un credito d'imposta in relazione ai costi sostenuti per investimenti e attività di sviluppo digitale.
- Le cessioni dei predetti crediti sono comunicate all'Agenzia delle Entrate tramite posta elettronica certificata, inviando a una casella di posta dedicata un apposito modello.
- Considerato che i crediti d'imposta sono cedibili solo per intero, l'eventuale utilizzo in compensazione ne impedisce la cessione.
- In alternativa all'ulteriore cessione, i cessionari potranno utilizzare i crediti in compensazione, indicando gli stessi codici tributo istituiti per la fruizione da parte dei beneficiari originari, di cui alle risoluzioni n. 47/E e n. 73/E del 2023.

Indebito utilizzo credito d'imposta ricerca e sviluppo

[Prov. Ag. Entrate 29.03.2024, n. 169262](#)

- L'Agenzia delle Entrate ha disciplinato le modalità e i termini per la revoca all'accesso alla procedura di riversamento dei crediti di imposta per l'attività di ricerca e sviluppo, indebitamente utilizzati e i nuovi termini per l'accesso alla predetta procedura, approvando, contestualmente, il correlato nuovo modello di domanda.
- La revoca dell'istanza originaria, o dell'istanza sostitutiva, è consentita mediante la presentazione di una ulteriore istanza, analoga all'originaria, o a quella sostitutiva, barrando la casella "Revoca Istanza". La revoca dell'istanza originaria, o dell'istanza sostitutiva è ammessa fino al 30.06.2024, a condizione che il contribuente non abbia ancora effettuato il correlato versamento dell'unica soluzione o della prima rata.
- La revoca dell'istanza sostitutiva non riattiva in alcun caso quella sostituita. Il contribuente, successivamente alla revoca ed entro il termine del 30.07.2024, può sempre presentare una istanza ex novo. Le istanze presentate fino alla data di pubblicazione del nuovo software di trasmissione sono ritenute comunque valide.

Plusvalenze immobiliari a seguito di Superbonus

[Studio Notariato 20.03.2024, n. 15](#)

- Mediante l'introduzione della lettera b-bis) nell'art. 67 del Tuir e con l'integrazione dell'art. 68 del Tuir è stato previsto che dal 1.01.2024 le cessioni a titolo oneroso di beni immobili, in relazione ai quali il cedente abbia fruito delle detrazioni d'imposta cd. "Superbonus", possono costituire un presupposto per far emergere una

plusvalenza imponibile.

- La nuova fattispecie impositiva, pertanto, penalizza le cessioni di beni immobili poste in essere dopo che sia stato eseguito almeno uno degli interventi agevolati di efficientamento energetico o di riduzione del rischio sismico previsti da tale normativa.
- Il Notariato, tenendo in considerazione che la nuova normativa è in vigore solo dal 1.01.2024 e che non è stata ancora oggetto di documenti di prassi da parte della Agenzia delle Entrate, ha cercato di offrire delle indicazioni alle problematiche applicative.

Modelli di relazione del collegio sindacale

[Documento CNDCEC](#)

- Il Consiglio nazionale dei commercialisti ha pubblicato la versione aggiornata dei modelli di relazione del collegio sindacale di società di capitali.
- Si tratta, nello specifico, del modello di relazione del collegio sindacale non incaricato della revisione legale, redatta ai sensi dell'art. 2429, c. 2, c.c., e del modello di relazione unitaria del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti, entrambe relative ai bilanci chiusi al 31.12.2023.
- I contenuti dei modelli delle due relazioni non si discostano dalle precedenti versioni. Nei casi in cui il collegio sindacale eserciti anche la revisione legale si continua a privilegiare e a suggerire ai professionisti la redazione di una relazione unitaria che esponga, in modo coordinato e sistemico, le risultanze dell'attività di vigilanza e di revisione.

Nuovo decreto sul Superbonus

[D.L. 29.03.2024, n. 39](#)

- Il nuovo decreto in tema di superbonus prevede, tra l'altro:
 - l'eliminazione, per gli interventi successivi all'entrata in vigore delle nuove norme, delle residue fattispecie per le quali risulta ancora vigente l'esercizio delle opzioni per il cosiddetto sconto in fattura o per la cessione del credito in luogo delle detrazioni;
 - al fine di acquisire, alla scadenza ordinaria del termine previsto per le suddette agevolazioni (4.04.2024), l'ammontare del complesso delle opzioni esercitate e delle cessioni stipulate, si esclude l'applicazione dell'istituto della remissione in bonis che avrebbe consentito, con il pagamento di una minima sanzione, la comunicazione funzionale alla fruizione dei benefici fino al 15.10.2024;
 - al fine di garantire un'adequata e tempestiva conoscenza delle grandezze economiche e finanziarie connesse alle misure agevolative, l'introduzione di misure volte ad acquisire maggiori informazioni inerenti alla realizzazione degli interventi agevolabili. E', inoltre, previsto, un corredo sanzionatorio. In particolare, l'omessa trasmissione di tali informazioni, se relativa agli interventi già avviati, determina l'applicazione di una sanzione amministrativa di euro 10.000, mentre per i nuovi interventi è prevista la decadenza dall'agevolazione fiscale;
 - al fine di evitare la fruizione dei bonus edilizi anche da parte dei soggetti che hanno debiti nei confronti dell'Erario, come già previsto nel nostro ordinamento in altri casi, si dispone la sospensione, fino a concorrenza di quanto dovuto, dell'utilizzabilità dei crediti di imposta inerenti i bonus edilizi in presenza di iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi a imposte erariali, nonché ad atti emessi dall'Agenzia delle entrate per importi complessivamente superiori a euro 10.000, se scaduti i termini di pagamento e purché non siano in essere provvedimenti di sospensione o non siano in corso piani di

rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza;

- l'introduzione di misure volte a prevenire le frodi in materia di cessione dei crediti Ace, riducendo a una possibilità di cessione ed estendendo la responsabilità solidale del cessionario alle ipotesi di concorso nella violazione, nonché ampliando i controlli preventivi in materia di operazioni sospette.

Avvio di impresa artigiana

[Notizia Min. Pubblica Amministrazione](#)
[4.03.2024](#)

- Il D.L. 19/2024 individua 45 attività liberamente esercitabili. La platea dei soggetti che ne possono beneficiare è ampia: falegnami, imbianchini, piastrellisti e carpentieri, ma anche sarti e vetrinisti, nonché i professionisti del web e del mondo digitale, come graphic designer o produttori di software.
- Per molte attività è eliminato qualunque tipo di adempimento, mentre per altre – come calzolaio, corniciaio, fabbro, tornitore del legno o gastronomo – restano fermi solo quelli in materia ambientale, di salute e di sicurezza previsti in base alle attrezzature utilizzate.
- Sono fatte salve le competenze regionali ed è prevista la clausola di salvaguardia per le autonomie speciali.

Legge per l'imprenditoria giovanile nel settore agricolo

[L. 15.03.2024, n. 36](#)

- E' stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 36/2024, volta alla promozione e al sostegno dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo e al rilancio del sistema produttivo agricolo mediante interventi per favorire l'insediamento e la permanenza dei giovani e il ricambio generazionale nel settore agricolo, nel rispetto della normativa dell'Unione Europea.
- I soggetti che intraprendono un'attività d'impresa agricola hanno la facoltà di optare per un regime fiscale agevolato consistente nel pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, determinata applicando l'aliquota del 12,5% alla base imponibile costituita dal reddito d'impresa prodotto nel periodo d'imposta. Il predetto regime si applica limitatamente alle attività agricole diverse da quelle per le quali il reddito è determinato forfetariamente ovvero ai sensi dell'art. 32 del Tuir. L'opzione ha effetto per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i 4 periodi d'imposta successivi.

Ingresso di cittadini stranieri altamente qualificati

[C.M. Lavoro 28.03.2024, n. 2829](#)

- Ministero del Lavoro e Ministero dell'Interno hanno fornito le istruzioni operative agli Uffici territoriali coinvolti nella gestione degli ingressi in Italia di cittadini extra-UE per motivi di lavoro altamente qualificato e indicazioni sulla procedura da seguire per la presentazione delle domande, agli Sportelli Unici per l'Immigrazione, da parte del datore di lavoro.

Incentivo al posticipo del pensionamento

[Mess. Inps 14.03.2024, n. 1107](#)

- I lavoratori dipendenti che, avendo maturato il diritto alla pensione anticipata flessibile, scelgono di proseguire l'attività lavorativa possono rinunciare all'accredito contributivo della quota dei contributi IVS a loro carico. Gli importi corrispondenti alla quota di contribuzione IVS, di conseguenza, saranno erogati direttamente al lavoratore

in busta paga.

- Con il messaggio 14.03.2024, n. 1107 l'Inps ha comunicato le date di decorrenza per l'esonero contributivo, per chi matura il diritto alla pensione anticipata flessibile nel 2024.

Dichiarazione di responsabilità per i titolari di prestazioni assistenziali

[Notizia Inps 13.03.2024](#)

- I titolari di prestazioni assistenziali, per continuare a fruire della prestazione, sono tenuti a trasmettere annualmente all'Inps una dichiarazione riguardante alcune circostanze rilevanti per la conservazione del diritto.
- Il termine ultimo per la trasmissione della dichiarazione all'Inps è prorogato al 30.06.2024.

Bonus asilo nido 2024

[Notizia Inps 11.03.2024](#)

- E' disponibile sul sito Inps il servizio per presentare le domande di Bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione 2024.
- La domanda di contributo per il pagamento delle rette degli asili nido deve essere presentata:
 - entro il 31.12.2024;
 - dal genitore, o dal soggetto affidatario del minore, che ne sostiene l'onere;
 - esclusivamente per via telematica, attraverso il servizio online o i patronati.

Presentazione domande Cigo

[Mess. Inps 1.03.2024, n. 892](#)

- Dal 2.05.2024 la presentazione delle domande di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) sarà possibile solo attraverso la nuova piattaforma unica delle integrazioni salariali "OMNIA IS".